

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione, cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, esaminato il Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36), che reca misure fondamentali al fine di ridefinire una revisione degli ordinamenti scolastici, una riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali per gli adulti e i corsi serali, nonché un razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole;

tenuto conto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo nella seduta del 6 novembre 2008 nel corso della quale sono state evidenziate rilevanti considerazioni integrative relative al Piano programmatico in esame;

acquisiti, altresì, i contributi offerti nel corso delle audizioni informali del 21 e del 23 ottobre 2008, da parte di rappresentanti di organizzazioni sindacali, di associazioni dei genitori, di associazioni di dirigenti ed insegnanti, di insegnanti precari, di associazioni di studenti; nonché delle osservazioni emerse nel corso dell'audizione informale del 28 ottobre 2008, di rappresentanti del Comitato di lavoro nazionale per l'apprendimento pratico della musica, e del 4 novembre 2008, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di UPI (Unione delle Province d'Italia) e ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani); preso atto dell'espressione del parere della Conferenza unificata Stato regioni e autonomie locali del 13 novembre 2008;

considerato che, per la revisione degli ordinamenti scolastici sono stati approvati, nelle legislature XIV e XV, il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo e il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, relativo al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, modificato per la parte relativa all'istruzione tecnico-professionale dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

rilevato che i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 e le disposizioni per l'istituzione, la soppressione o l'aggregazione delle scuole, previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 risultano tuttora vigenti e non omogeneamente applicati;

evidenziata la necessità di coniugare la riqualificazione della spesa pubblica, con la qualità dell'offerta formativa, come già rilevato nel corso della XV legislatura nel Quaderno bianco sulla scuola, del settembre 2007, e dai conseguenti provvedimenti di bilancio adottati nella medesima legislatura;

tenuto conto che all'interno della revisione dei piani di studio appare necessario valorizzare l'autonomia didattica delle scuole, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

con riferimento alla scuola dell'infanzia, occorre perseguire l'obiettivo della generalizzazione del servizio esteso anche ai bambini in età compresa tra i due e i due anni e sei mesi;

in relazione alla scuola primaria del primo ciclo, la previsione dell'attivazione di classi funzionanti a 24 ore settimanali introdotte con la legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, va integrata con gli ulteriori modelli organizzativi vigenti e sempre in ragione della domanda delle famiglie;

riguardo alla scuola secondaria di primo grado, gli interventi di modifica oraria devono tendere a verificare l'effettiva necessità di prolungare il tempo scuola;

rilevata inoltre l'esigenza per gli ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di armonizzare le indicazioni nazionali allegato al decreto legislativo n. 59 con le nuove indicazioni stabilite nella XV legislatura;

in ordine alle modifiche delle tipologie dei percorsi scolastici del secondo ciclo, occorre prevedere idonei tempi e modalità di realizzazione della normativa di attuazione tali da consentire alle scuole e alle famiglie una piena assimilazione delle innovazioni introdotte ai fini delle iscrizioni per l'anno scolastico 2009/2010, **purché compatibili con l'attuazione dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;**

in ordine ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è necessario prevederne la

prosecuzione, la messa a regime e l'espansione per soddisfare a pieno la domanda che proviene dalle famiglie e dagli studenti nelle diverse regioni;
 con riferimento ai centri di istruzione per gli adulti, la riorganizzazione dei moduli didattici dovrà rappresentare un chiaro investimento sulla educazione permanente al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal processo di Lisbona, in materia di *life long learning*;
 con riferimento al dimensionamento scolastico, si ritiene indispensabile tenere conto degli accordi interistituzionali stipulati in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali;
 riguardo al migliore utilizzo delle risorse umane il criterio della formazione delle classi deve rispettare i parametri stabiliti per legge, condizionanti l'agibilità delle aule e dei laboratori scolastici, **nel rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**; è necessario, infine, prevedere piani di formazione dei docenti sui nuovi ordinamenti;
 considerata **l'esigenza di rispettare i vincoli previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alla revisione degli ordinamenti scolastici:

- a) all'interno della revisione dei piani di studio, sia favorita la personalizzazione dei curricoli nell'ambito dell'autonomia didattica delle scuole anche attraverso la previsione di attività opzionali-facoltative;
- b) si individuino in modo più esplicito le competenze attese al termine dei percorsi scolastici, attraverso l'individuazione di profili in uscita, anche con riferimento alla valutazione esterna degli apprendimenti in linea con gli standard definiti in sede europea e OCSE;
- c) l'orario obbligatorio delle attività didattiche della scuola dell'infanzia deve garantire prioritariamente il tempo di 40 ore con l'assegnazione di due insegnanti per sezione e prevedere soltanto come modello organizzativo residuale lo svolgimento delle attività didattiche nella fascia antimeridiana con l'assegnazione di un unico docente per sezione, sulla base della esplicita richiesta delle famiglie;
- d) in relazione alla scuola primaria del primo ciclo, sia previsto che l'attivazione di classi affidate ad unico docente, funzionanti per un orario di 24 ore settimanali, sia effettuata sulla base di specifiche richieste delle famiglie e siano garantiti gli insegnamenti specialistici di religione e di inglese;
- e) sia stabilito il tempo scuola in funzione non soltanto delle esigenze di riorganizzazione didattica, ma soprattutto in ragione della domanda delle famiglie e pertanto siano garantiti differenti articolazioni dell'orario scolastico a 24, 27, 30 e 40 ore, mantenendo la figura dell'insegnante prevalente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 59;
- f) sia inoltre previsto che per le classi funzionanti a tempo pieno siano assegnati due docenti per classe;
- g) sia previsto, in ordine alla scuola secondaria di primo grado, un orario obbligatorio flessibile dalle 29 alle 30 ore, secondo i piani dell'offerta formativa delle scuole autonome;
- h) siano ridotte le classi funzionanti con il tempo prolungato, in assenza di richiesta effettiva delle famiglie e delle condizioni di funzionalità, e, viceversa, sia garantito che quelle realmente operanti, con il numero richiesto di alunni frequentanti, possano funzionare fino a 40 ore, **compatibilmente con le risorse di organico**, soddisfacendo le domande delle famiglie;
- i) si proceda all'armonizzazione delle indicazioni nazionali formulate nella XIV e XV legislatura;
- j) siano previste, a partire dall'anno scolastico in corso, iniziative di riqualificazione professionale finalizzate ai nuovi ordinamenti;
- k) si preveda uno slittamento del termine di iscrizione al primo anno di tutti i corsi di studi interessati dalla revisione degli ordinamenti, allo scopo di predisporre la nuova offerta formativa, per consentire alle famiglie e agli studenti di ricevere adeguate informazioni finalizzate alla scelta dei percorsi di studio;
- l) con riferimento ai centri di istruzione per gli adulti, sia definito l'assetto organizzativo-didattico, prevedendo un numero adeguato di materie di insegnamento, collegando l'autorizzazione dei medesimi corsi al monitoraggio degli esiti finali, nel rispetto dei principi fissati dalla strategia di Lisbona in ordine all'educazione continua e permanente;

m) siano adeguatamente valorizzate le competenze scientifiche in tutti i percorsi scolastici e quelle musicali, ove presenti nei piani di studio;

n) siano adeguatamente valorizzate durante le attività di sensibilizzazione e formazione alla «Cittadinanza e Costituzione» le competenze relative alla intelligenza sociale ed emotiva degli studenti anche attraverso metodologie di apprendimento attivo come la pratica teatrale;

2) con riferimento alla riorganizzazione della rete scolastica:

a) si dia attuazione all'articolo 3 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 atto parlamentare Camera 1891, in corso di esame presso la Camera dei deputati;

3) con riferimento al razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola:

a) sia previsto l'aumento del numero minimo medio degli alunni per classe, al fine di rispettare i parametri di agibilità di cui in premessa;

b) sia tutelato il rapporto di un docente ogni due alunni disabili;

c) in ordine alle nuove tipologie dei licei e degli istituti tecnici e professionali, si tenga in dovuto conto, ai fini dell'accorpamento delle classi di concorso e delle conseguenti assegnazioni delle cattedre, la competenza disciplinare specifica degli attuali docenti, anche ai fini della riconversione professionale dei docenti in esubero;

d) sia potenziata e qualificata l'attività di formazione degli insegnanti specializzati di lingua inglese nella scuola primaria, al fine di generalizzare in modo compiuto e adeguato questo tipo di insegnamento;

e) al fine di una razionalizzazione, si rivedano le tabelle che determinano l'organico di vari profili professionali del personale ATA;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno coordinare, previo accordo con gli enti locali, le modalità di prosecuzione della sperimentazione delle «sezioni primavera» con quelle relative al servizio dell'anticipo, al fine di generalizzare l'accoglimento dei bambini in età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, nelle sezioni primavera o nella scuola dell'infanzia;

b) sia considerata l'opportunità di inserire l'insegnamento delle materie del cinema e del teatro nell'ambito dei licei musicali e coreutici;

c) si valuti l'opportunità di prevedere risorse dedicate ai percorsi di istruzione e formazione professionale al fine di garantirne la prosecuzione, la messa a regime e l'espansione anche come efficace strumento di contrasto alla dispersione scolastica e formativa;

d) appare opportuno inoltre valorizzare, in tutti i percorsi scolastici, il ruolo formativo ed educativo dell'insegnamento delle discipline sportive;

e) si valuti altresì l'opportunità di avviare un processo di superamento del ricorso all'esternalizzazione di servizi, in presenza di personale ATA impiegato a tempo indeterminato nelle scuole.